



**ORIGINALE**

**13600-2019**

Oggetto

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere -

Dott. DANILO SESTINI - Rel. Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere - R.G.N. 13666/2017

Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere - Cron. 13600

ha pronunciato la seguente

Rep. C.I.

**ORDINANZA**

Ud. 26/02/2019

sul ricorso 13666-2017 proposto da:

CC

HENRY, elettivamente domiciliato in ,

- **ricorrente** -

**contro**

2019 AXA ASSICURAZIONI SPA ;

- **intimata** -

477 avverso la sentenza n. 388/2016 della CORTE

D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera

di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere Dott.

DANILO SESTINI;

A handwritten mark or signature in the top right corner of the page, consisting of a loop followed by a vertical stroke that curves to the right.

Rilevato che:

il Tribunale di Pescara condannò la Axa Assicurazioni s.p.a. in solido col proprio assicurato Henry , al risarcimento dei danni in favore di Antonio e degli eredi di Tatiana ) (rispettivamente, infortunato e deceduta in un sinistro stradale avvenuto mentre si trovavano trasportati a bordo dell'autovettura condotta dal );

effettuato il pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di 274.212,40 euro, la Axa agì in rivalsa nei confronti del ex art. 18, 2° co. 2 l. n. 990/1969 (abrogato e sostituito dall'art. 144, 2° co. D. L.vo n. 209/2005) deducendo l'inoperatività della copertura assicurativa per guida in stato di ebbrezza e per trasporto difforme rispetto alle previsioni di legge e della carta di circolazione (nell'autovettura erano trasportate sette persone, oltre al conducente, di cui due sul sedile anteriore destro);

il Tribunale accolse la domanda, rigettando l'eccezione di prescrizione, sul rilievo che, a fronte di un pagamento avvenuto il 31.5.2005, doveva aversi riguardo alla data di spedizione (22.5.2006) e non a quella di ricezione (14.6.2006) della prima raccomandata con cui la Axa aveva richiesto la restituzione della somma pagata;

la Corte di Appello di L'Aquila ha rigettato il gravame proposto dal , osservando -fra l'altro- che:

diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per notificante e destinatario (giacché tale principio si estende agli effetti sostanziali solo ove il diritto non possa farsi valere se non con atto processuale);

nella specie, trattandosi atto di costituzione in mora, doveva trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 1334 c.c. (secondo cui «gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati»), di talché la ricezione risulterebbe intempestiva in relazione alla data

dell'effettuato pagamento (31.5.2005), in una situazione in cui si applicava (*ratione temporis*) l'originario termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 2952 c.c.;

doveva tuttavia considerarsi che, in caso di rivalsa ex art. 18, comma 2 l. n. 990/1969, il *dies a quo* per l'esercizio dell'azione da parte dell'assicuratore «va individuato, nel caso in cui il pagamento al danneggiato sia avvenuto a seguito di sentenza di primo grado, solo nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerta in via definitiva la responsabilità dell'assicurato (Cass. Civ. 3 marzo 2010, n. 5088 in motivazione)»;

atteso che la sentenza di primo grado era passata in giudicato il 15.5.2006, non v'era dubbio che il termine annuale era stato rispettato;

quanto alla successiva raccomandata inviata il 12.7.2007 e ricevuta per compiuta giacenza il 20.8.2007, risultava infondato il motivo di appello con cui il \_\_\_\_\_ aveva contestato che non era stata fornita la prova che egli fosse residente nel luogo in cui la raccomandata era stata indirizzata: invero, da due certificati rilasciati dal Comune di Pescara, risultava che lo stesso aveva la residenza proprio in via C. A. Dalla Chiesa, n. 21 di Pescara;

ha proposto ricorso per cassazione il \_\_\_\_\_, affidandosi a due motivi illustrati da memoria; l'intimata non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

il primo motivo deduce «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 144, II comma, D. Lgs. n. 209/05 (già art. 18, II comma, legge n. 990/1969), nonché degli artt. 2945, II comma, 2952, II comma, e 2935 c.c.»: ritenuti inconferenti i richiami effettuati dalla sentenza impugnata a Cass. n. 5088/2010 e a Cass., S.U. n. 8085/2007, non ricorrendo nel caso in esame alcuna ipotesi di surrogazione (costituente il presupposto delle anzidette pronunce), il ricorrente assume che non può sostenersi -come ha fatto il giudice di secondo



dell'assicuratore» (Cass. n. 4363/1997; conforme Cass. n. 6769/2001); tale principio ha trovato conferma anche in Cass. n. 5088/2010 che -lungi dal derogarvi, come parrebbe sostenere la sentenza impugnata- si è limitata ad estenderlo all'ipotesi della rivalsa effettuata dal F.G.V.S., affermando che «il principio secondo cui all'azione di rivalsa prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile nella specie) si applica il termine di prescrizione annuale di cui al secondo comma dell'art. 2952 cod. civ., che decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato, si estende, stante l'identità di "ratio", anche all'ipotesi in cui l'azione di rivalsa sia esercitata dal Fondo di Garanzia, ora gestito dal Consap, che abbia risarcito direttamente il danno ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 576 del 1978, convertito, con modif., nella legge n. 738 del 1978»;

non risulta pertinente il richiamo compiuto dalla Corte territoriale a Cass., S.U. n. 8085/2007, che attiene alla specifica ipotesi della surrogazione prevista dall'art. 29, 2° comma, l. n. 990/1969, in cui è stato ravvisato un fenomeno *lato sensu* successorio (per cui l'impresa designata che abbia risarcito il danneggiato subentra nei diritti vantati da quest'ultimo nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa al fine dell'insinuazione al passivo della liquidazione coatta), ossia ad ipotesi del tutto diversa da quella della rivalsa dell'assicuratore prevista dall'art. 144, 2° comma, D. Lgs. n. 209/05;

per quest'ultima, trova dunque applicazione il principio generale di cui all'art. 2935 c.c., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, da individuare -nello specifico- nel giorno in cui l'assicuratore abbia effettuato il pagamento;

il secondo motivo («violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1334, 1335 e 2943 c.c., nonché dell'art. 2967 c.c. e degli artt. 116 e 132 c.p.c., oltre che degli artt. 2699 e 2700 c.c.») censura la

sentenza per non avere considerato che dall'ultima interruzione del termine prescrizione (avvenuta con raccomandata del 26.9.2006) era comunque trascorso più di un anno prima della notifica dell'atto di citazione (spedita il 3.1.2008), dovendosi negare efficacia interruttiva alla raccomandata inoltrata al \_\_\_\_\_ nel luglio 2007: il ricorrente sostiene, infatti, che non era stata fornita la prova che egli risiedesse nel luogo (Pescara, via C. A. Dalla Chiesa 21) ove era stata indirizzata la raccomandata (che era stata ritenuta notificata per compiuta giacenza), dato che la Corte si era basata su due certificati di residenza contraddittori e non aveva valorizzato l'efficacia probatoria della relata della prima notifica (negativa) dell'atto di citazione;

il motivo è inammissibile in quanto censura un accertamento di fatto in funzione di una diversa lettura di merito ed è svolto senza ottemperare alla prescrizione di cui all'art. 366, n. 6 c.p.c., poiché non trascrive il contenuto dei due certificati e della relata;


la sentenza va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione.

Roma, 26.2.2019

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 21 MAG. 2019

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

